



**Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza MACERATA**  
Via 8 Marzo, 9 Piediripa Macerata Tel 0733-230243 Fax 0733-206357  
e-mail: [info@cassaedilemacerata.it](mailto:info@cassaedilemacerata.it) C. F. 80004320430  
[www.cassaedilemacerata.it](http://www.cassaedilemacerata.it)

Macerata 24 04 2019

## **REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO** **DELL'INDENNITA' DI MALATTIA e** **INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE** **DAL 01 01 2019**

La Cassa Edile di Macerata rimborserà, secondo lo schema sotto riportato, direttamente con accredito bancario, **alle imprese edili in regola con gli adempimenti**, le somme che le stesse hanno anticipato, in base all'art. 26 del CCNL, ai propri dipendenti ammalati. Questa indennità spetta per i soli operai non in prova, esclusivamente previa indicazione dell'assenza per malattia o infortunio nella denuncia mensile fatta pervenire alla Cassa Edile tramite MUT.

L'impresa per avere diritto alla prestazione, deve trasmettere, alla Cassa Edile entro **90 giorni** dalla denuncia mensile MUT dell'evento, pena decadenza del beneficio, **il foglio presenze, le buste paghe sottoscritte per ricevuta dai lavoratori interessati e copia del relativo certificato medico.**

<b>Integrazione Malattia della Cassa Edile</b>	
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è fino a 6 giorni	senza alcuna retribuzione
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 6 giorni	50% della retribuzione
Carenza (primi 3 giorni) se la malattia è > a 12 giorni	100% della retribuzione
Per i giorni dal 4° al 20°	33% della retribuzione coefficiente 0,330
Per i giorni dal 21° al 180°	11% della retribuzione coefficiente 0,107
Per i giorni dal 181° al 365°	50% della retribuzione coefficiente 0,5
<b>Integrazione Infortunio/Malattia Professionale della Cassa Edile</b>	
Dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio fino al 90° giorno di assenza	23 % della retribuzione coefficiente 0,234
Dal 91° giorno in poi	4,5% della retribuzione coefficiente 0,045

Per l'indennità di Malattia, si rimborsano 6 giorni alla settimana, con esclusione delle domeniche e delle festività (art. 19 CCNL).

Per le malattie di lunga durata (dal 181° al 365° giorno), il CCNL al comma 6 dell'art. 26 prevede l'erogazione della quota giornaliera con il coefficiente per le sole giornate non indennizzate dall'INPS.

Si considerano ricadute i nuovi periodi di malattia che insorgono entro trenta giorni dalla conclusione del primo, a meno che non ci siano certificazioni mediche ed eventuali altre attestazioni che escludano relazioni patologiche fra i due eventi morbosi.

Il trattamento economico è assicurato fino alla permanenza del rapporto di lavoro, così detto periodo di comparto, che è di 9 mesi consecutivi, oppure calcolato nell'arco dei 20 mesi anche per periodi non consecutivi. È previsto in 12 mesi per anzianità del lavoratore superiore a 3 anni e mezzo.

La formula di calcolo, da utilizzare, per il rimborso dell'indennità di malattia, è la seguente:

Quota Giornaliera = paga oraria contrattuale senza Edr X ore della settimana (40)

$$\frac{\text{Quota Giornaliera}}{\text{Giornate lavorabili (6)}} \times \text{coefficiente}$$

Invece, il trattamento economico giornaliero dell'Infortunio/malattia professionale, come sopra determinato, è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche e le festività e pertanto la formula di calcolo da utilizzare, per il rimborso dell'indennità di infortunio/ malattia professionale, è la seguente:

Quota Giornaliera = paga oraria contrattuale senza Edr X ore della settimana (40)

$$\frac{\text{Quota Giornaliera}}{7 \text{ giorni}} \times \text{coefficiente}$$

Il trattamento economico per i lavoratori part-time è proporzionalmente ridotto in riferimento all'orario effettuato.

Le indennità di malattia e infortunio/malattia professionale erogate all'impresa dalla Cassa Edile sono rapportate alle 450 ore imputate al lavoratore in questione nei tre mesi interi di calendario precedente l'evento (allegato E al contratto). Nel caso in cui tali ore siano inferiori al minimo di 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto, ma se il lavoratore è stato assunto nei tre mesi precedenti l'evento, non si tiene conto della quantità di ore inferiori a 450. Nel calcolo delle 450 registrate al lavoratore nelle casse edili si tiene conto delle ore lavorate e di quelle comunque retribuite, delle festività, delle malattie / infortuni, CIG e permessi. Sono, quindi, escluse le ferie.

L'impresa dovrà trasmettere alla Cassa Edile i provvedimenti, anche successivi, di disconoscimento della prestazione da parte dell'istituto realizzati per via amministrativa o con visita fiscale. Ciò al fine di evitare, da parte della Cassa Edile, una erogazione indebita dal momento che al comma 6 dell'art. 26 ed allegato E comma 3 è dovuta la prestazione per le "giornate indennizzate dall'INPS".

**Calcolo dell'accantonamento in caso di MALATTIA:** le ore di malattia da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell' E.D.R.. Sull'imponibile ottenuto si calcola il 18,5 % come percentuale lorda di accantonamento (14,20% netto da accantonare in Cassa Edile).

**Calcolo dell'accantonamento in casi di INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE:** le ore di infortunio/malattia professionale da considerare per il calcolo dell'accantonamento devono essere riferite ai giorni lavorativi del cantiere dall'inizio dell'evento fino alla sua fine. Tale numero di ore va moltiplicato per la paga oraria di fatto, comprensiva quindi dell'E.D.R.. Sull'imponibile ottenuto si calcola per i primi tre giorni il 18,50% come percentuale lorda di accantonamento ( 14,20% netto da accantonare in Cassa Edile), per i giorni del 4° al 90° si calcola il 7,4% lordo ( 5,7% netto), per i giorni dal 91° in poi si calcola il 4,6% lordo (3,6% netto).

Il Coordinatore  
CASSA EDILE MACERATA  
Dott.ssa Stefania Domizioli

